

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Attribuzione dell'indennità di vigilanza e di direzione nelle scuole materne statali agli ispettori scolastici e ai direttori didattici

ONOREVOLI SENATORI. — Dal testo unico e relativo regolamento del 1928 sull'istruzione elementare ad oggi, accanto alle scuole elementari sono andate sorgendo e si sono notevolmente incrementate altre istituzioni educative, quali scuole popolari, centri di lettura, centri sociali di educazione permanente, doposcuola, scuole speciali, classi differenziali, e con decreto-legge del 22 aprile 1968, n. 444, anche le scuole materne statali. Per dette istituzioni la vigilanza e la direzione è affidata agli ispettori scolastici e ai direttori didattici. Gli articoli 45 e 49, ultimo comma, del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, innanzi richiamato, prevedono che detti funzionari devono esercitare, oltre agli adempimenti in essi specificamente stabiliti, anche quelle funzioni loro deferite da disposizioni speciali.

In particolare è da tenere presente quanto segue:

a) la legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, prevede specifici ruoli di direttrici ed ispettrici, ma, fino a quando il Ministero non avrà bandito i relativi concorsi, il servizio ispettivo e direttivo viene prestato dagli ispettori e direttori delle scuole elementari, in base alla legge medesima. E a tale riguardo va sottolineato che non è stato approvato il regio-

lamento e che dovranno trascorrere almeno due anni prima che siano effettuati i concorsi;

b) i circoli delle scuole elementari in gran parte contano almeno sessanta classi nell'organico;

c) i doposcuola, le scuole popolari, i centri di lettura, i centri serali di educazione permanente stanno assumendo proporzioni vastissime.

Le incombenze di direzione e di ispezione su tutta questa serie di istituzioni comportano un'attività diurna e senza soste, che finora non ha avuto alcun riconoscimento in denaro e ciò è inumano e profondamente ingiusto.

Il Ministero della pubblica istruzione in effetti, venendo meno o ritardando l'attuazione della legge sugli asili nido e sulla conseguente nomina delle ispettrici e delle direttrici didattiche, si serve dell'opera dei direttori e degli ispettori scolastici delle scuole elementari, senza corrispondere alcun compenso.

È contro questa violazione del diritto al compenso per l'opera prestata che noi insorgiamo e chiediamo l'assenso di tutti gli onorevoli senatori perchè sia approvato il presente disegno di legge, ove è prevista la cor-

responsione dell'indennità di direzione e di vigilanza delle scuole materne nella misura stabilita per le scuole elementari e cumula-

bile con la stessa in favore dei direttori e degli ispettori scolastici per tutta la durata di tale funzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici spetta l'indennità di vigilanza e direzione delle scuole materne statali fino a quando sarà demandata loro tale funzione.

Art. 2.

L'indennità è stabilita in misura analoga a quella dovuta per legge per la direzione e la vigilanza nella scuola elementare ed è cumulabile con questa.

Art. 3.

L'indennità va corrisposta con effetto retroattivo, a partire dall'istituzione delle scuole materne statali, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444.

Art. 4.

Il servizio prestato dagli ispettori e direttori didattici delle scuole elementari per la vigilanza nelle scuole materne è utile ai fini dei concorsi e dei trasferimenti, anche se contemporaneo all'altro servizio svolto presso le scuole elementari.

Art. 5.

All'onere di 35 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede a carico del fondo stanziato nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.